

## **Ottenimento della patente di guida revocata: non è necessaria la riabilitazione penale**

Nell'ipotesi di revoca della patente di guida (già conseguita), ai fini del rilascio del nulla-osta al conseguimento di una nuova patente non occorre alcuna pronuncia di riabilitazione (penale o di prevenzione) ed è sufficiente la constatazione del decorso del termine dei tre anni. L'art. 120, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 recante Nuovo codice della strada, non prevedono la necessità di conseguire alcuna forma di riabilitazione, né per l'estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali, né per la cessazione degli effetti pregiudizievoli e di quelli ulteriori preclusivi riferiti alle misure di prevenzione. Infatti, nel codice della strada, quando il legislatore ha inteso subordinare la possibilità di ottenere una nuova patente di guida al conseguimento di un provvedimento riabilitativo lo ha sempre specificato testualmente. Tanto afferma il Tar Puglia, sez. II, sentenza 16 marzo 2021, n. 469.

### Tar Puglia, sez. II, sentenza 16 marzo 2021, n. 469

La sentenza in commento riguarda un tema che occupa frequentemente le Corti: la **revoca della patente di guida**.

La fonte dell'istituto è l'art. 120, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 recante Nuovo codice della strada, modificati successivamente in più occasioni. Le due disposizioni sono state anche attenzionate dalla Corte Costituzionale che nel 2018 e nel 2020 ha dichiarato, tra l'altro, l'**illegittimità costituzionale** del secondo comma nella parte in cui, con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pronunciata successivamente al rilascio della patente di guida, dispone che il **prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente** (cfr. C. Cost. 09/02/2018, sent. n. 22 e 27/05/2020, sent. n. 99).

Prima di passare alla disamina della decisione è utile ricordare che il rilascio della patente di guida, di cui all'art. 116 del citato Codice della strada, costituisce un **diritto correlato alla verifica da parte dei preposti uffici del possesso in capo al soggetto istante dei requisiti morali, di salute psico-fisica e di capacità tecnica alla guida, previsti dal codice della strada**. La patente è il titolo abilitativo alla guida di veicoli (per una o più classi) che la P.A. rilascia alla persona fisica dopo aver riscontrato il possesso dei predetti tre requisiti, mediante la disamina dei documenti amministrativi, apposita visita medico-legale e il superamento delle prove d'esame teorico-pratiche.

L'art. 120 citato tratta dei Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente e degli altri titoli abilitativi. Esso si occupa di due casi: nel primo comma quello della carenza di requisiti impediente il conseguimento della patente per soggetto non abilitato, mentre nel secondo e terzo comma tratta della "revoca" della patente (a soggetto abilitato) e successiva posizione in attesa di (ri)espansione.

Diversamente dal **“ritiro” della patente**, disposto dal giudice penale quale pena accessoria, ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. n. 09/10/1990, n. 309, la **“revoca” del titolo in via amministrativa**, di cui al già citato art. 120 del Codice della strada, non risponde a una funzione punitiva, retributiva o dissuasiva dalla commissione di illeciti e trova viceversa la sua *ratio* nell'individuazione di un perimetro di affidabilità morale del soggetto, cui è rilasciata la patente di guida, e nella selezione di ipotesi in presenza delle quali tale affidabilità viene meno (C.G.A.R.S., Sez. giurisd., 01/10/2020, sent. n. 860). Ai sensi dell'art. 120, comma 3, una volta disposta la revoca prefettizia la persona *“non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”*. Il provvedimento di revoca produce un effetto ablativo del titolo abilitativo, il quale è definitivo e non richiede, a differenza dell'effetto sospensivo, la fissazione di un termine di efficacia. Dunque la revoca priva del titolo il soggetto per un periodo minimo di tre anni decorso il quale l'interessato può avviare il procedimento per riottenere tale titolo, altrimenti ne resta privo.

Diversamente dal caso disciplinato dal comma 1 del suddetto art. 120, cioè la situazione chi sia sprovvisto di titolo, nel caso disciplinato dal comma 2, cioè la situazione di chi abbia avuto la patente revocata, il Codice della strada non prevede la necessità di conseguire alcuna forma di riabilitazione, né per l'estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali, né per la cessazione degli effetti pregiudizievoli e di quelli ulteriori preclusivi riferiti alle misure di prevenzione. Secondo i Giudici, quando il legislatore ha inteso subordinare la possibilità di ottenere una nuova patente di guida al conseguimento di un provvedimento riabilitativo lo ha sempre specificato testualmente e ciò non è ravvisabile nell'art. 120.

Del resto, è da tenere in considerazione la **diversità della situazione che viene a configurarsi** nel caso di commissione di taluni specifici reati, o di intervenuta dichiarazione di delinquenza (abituale, professionale o per tendenza) o di applicazione di misure di sicurezza, o di sottoposizione a misure di prevenzione, che hanno la conseguenza di incidere *ex post* sul profilo dei requisiti morali (in precedenza positivamente accertati), comprimendone dunque il pieno possesso. In questo caso, l'Autorità di Pubblica Sicurezza (il Prefetto) esercita poteri discrezionali, attribuiti dalla legge, nell'interesse pubblico alla prevenzione dei reati, correlato alla verifica della permanenza dei requisiti morali.

Diversamente dal “ritiro”, per la “revoca” non v'è alcuna competenza dell'autorità giudiziaria, neanche sotto il profilo della necessità di ottenere una preventiva riabilitazione.

Dunque, solo per il (primo) rilascio del titolo abilitativo, il legislatore del Codice della strada ha inteso richiedere il possesso della pienezza dei requisiti morali, talché il soggetto deve possederli *ab origine*, oppure deve conseguirli accedendo al beneficio della riabilitazione (penale e/o di prevenzione).

**La riabilitazione non è dunque una condizione che si aggiunge al decorso del termine triennale** e, di conseguenza, è sufficiente l'accertamento, da parte dell'Amministrazione, del mero

decorso del tempo, senza che possa richiedersi all'interessato il possesso dell'ulteriore requisito del conseguimento del provvedimento di riabilitazione.

In materia di diniego o di revoca della patente di guida contemplate dal sopra citato art. 120 del Codice della strada, bisogna distinguere le decisioni che sono esercizio di un'attività discrezionale, cui è correlata una posizione soggettiva di interesse legittimo la cui cognizione spetta al Giudice amministrativo, e quelle che sono esercizio di un'attività integralmente vincolata, cui corrisponde una posizione di diritto soggettivo, demandate perciò alla giurisdizione del Giudice ordinario, perché l'atto della P.A., in questo secondo caso è meramente confermativo, della volontà già espressa dal legislatore (Tar Veneto, Venezia sez. I, 29/04/2020, sent. n. 388). A questo proposito, la sentenza conferma che sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario per le controversie relative al possesso dei requisiti (morali o tecnici) necessari a conseguire la patente per la prima volta, mentre sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo sulle controversie che riguardino il diniego di riesplorazione della posizione del soggetto destinatario del provvedimento di revoca (Tar Lombardia, Milano, sez. I, 26/02/2021, sent. n. 536).